

*Consiglio Regionale della Puglia*  
*Commissione Programmazione - Bilancio - Finanze*  
*Assetto del Territorio ed Enti Locali*

~~IL PRESIDENTE~~

DISEGNO DI LEGGE

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 1° LUGLIO 1972 N. 5  
" ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA REGIONE "

Relatore: dott. Alessandro Fiore

Signor Presidente,

Colleghi Consiglieri,

con la legge regionale n. 5 del 1 luglio 1972 venne istituito il servizio di tesoreria della Regione. Tale legge, disciplinando le modalità, le procedure e i termini per la scelta del Tesoriere, le condizioni per l'adempimento del servizio, il soggetto cui istituzionalmente è affidata la vigilanza, si è rivelata, ad un'analisi fondata sugli esercizi finanziari trascorsi e sull'esperienza acquisita negli anni, idonea all'assolvimento delle finalità che la ispirarono e adeguatamente impostata in modo da non procurare, nella pratica e nella concreta attuazione, alcun serio inconveniente o disguido di tale rilevanza da suggerire una sua radicale previsione.

Si è avvertito, tuttavia, qualche inconveniente solo per ciò che attiene alla scelta del Tesoriere avendo previsto la predetta Legge, all'art. 2, l'affidamento del servizio ad solo ente individuato alla stregua dell'art. 5 della L. n. 1141/1933. Ciò comporta, nella pratica, soprattutto in prospettiva e nella prevedibile espansione del servizio in conseguenza di sempre più frequenti ed ampi interventi nella realtà amministrativa e nel contesto in cui l'Ente è istituzionalmente chiamato ad operare,

./..

qualche inconveniente non trascurabile di ordine funzionale.

E' sufficiente por mente al fatto che l'adempimento del servizio impone una adeguata organizzazione, in termini anche di capillarità su tutto il territorio della Regione, ed un sollecito adempimento dei servizi che una sola organizzazione aziendale, anche di provata e indiscussa esperienza di carattere nazionale o, comunque, ultraregionale, non sempre riesce a garantire.

Si avverte, pertanto, soprattutto in termini di opportuno anticipo rispetto alle future esigenze del servizio e per assicurare, comunque, attualmente un migliore funzionamento dello stesso, l'esigenza di introdurre delle modifiche alla formulazione attuale dell'art. 2 della legge 5/1972; modifiche che, tuttavia, vanno limitate unicamente all'ampliamento del numero dei soggetti che possono essere chiamati all'assolvimento del servizio.

In ciò, peraltro, l'Ente non fa che recepire analoghe esperienze già sperimentate in altre Regioni, a Statuto ordinario o speciale, con anticipo rispetto alla nostra e con esito che nella pratica amministrativa si è rilevato positivo.

Le modifiche che si è inteso di introdurre all'art. 2 mirano infatti all'adeguamento della norma vigente alle

esigenze nuove del servizio e consentono, peraltro, all'Ente una maggiore libertà di scelta circa la formula più idonea ad un funzionale e più efficiente svolgimento del servizio.

Si è, infine, ritenuto opportuno precisare la consistenza patrimoniale che si pretende dalle aziende attraverso l'inciso "in capitale versato e riserve" onde risolvere eventuali incertezze circa gli elementi chiamati dalla legge a comporre il patrimonio, specificandosi che essi attengono sia al capitale versato che alle riserve.

## ARTICOLO UNICO

L'art. 2 della Legge Regionale 1 luglio 1972 n. 5 è sostituito dal seguente: " Il servizio di tesoreria è affidato a trattativa privata, ai sensi dell'art. 92 del regolamento di contabilità generale dello Stato, ad una delle aziende di credito di cui all'art. 5 della Legge 7 marzo 1933, n. 141, esercente l'attività nel territorio della Regione che è autorizzata ad amministrare fondi di terzi per un importo non inferiore a 1.500 miliardi di lire ed avente un patrimonio , in capitale versato e riserve, non inferiore a 5 miliardi di lire ovvero ad un gruppo di banche con le stesse garanzie."